



affiliata



ASD SUNSHINE

Associazione Sportiva

affiliata alla FESIK&DA - Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e Discipline Associate

REGOLAMENTO ORGANICO, TECNICO, ORGANIZZATIVO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, l'anno 2008, il giorno 3 del mese di Aprile, in Napoli

TITOLO I – Norme Generali	pag. 1
TITOLO II – Soci Fondatori e Soci Ordinari	pag. 5
TITOLO III - Le Federazioni, norme e disciplina	pag. 7
TITOLO IV – La Direzione Tecnica	pag. 8
TITOLO V – Insegnanti Tecnici, qualifiche, requisiti	pag. 8
TITOLO VI – Rapporti tra collaboratori e Associazione	pag. 11
TITOLO VII – Corsi	pag. 12
TITOLO VIII – Altre attività sociali	pag. 16
TITOLO IX – Atleti	pag. 18
TITOLO X – Esami	pag. 21
TITOLO XI – Violazioni e sanzioni	pag. 25

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – EMANAZIONI E MODIFICHE

1. Il presente Regolamento Organico, Tecnico ed Organizzativo, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea, è emanato in attuazione dello Statuto SUNSHINE.
2. Tutti i Soci della SUNSHINE possono proporre modifiche al presente Regolamento entro il 30 giugno di ogni anno. Tali proposte, qualora approvate dal Consiglio, entreranno in vigore dopo essere state sottoposte a ratifica della successiva Assemblea.

Art. 2 – POTERI E DELEGHE

1. ASSEMBLEA DEI SOCI
 - a. Decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte della Presidenza.
 - b. Apporta modifiche allo statuto ed approva o modifica eventuali regolamenti.
 - c. Elege il Presidente.
 - d. Determina la composizione del Consiglio Direttivo.
 - e. Elege, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell'organizzazione e dell'amministrazione.
 - f. Sceglie le discipline nelle quali organizzare corsi sportivi per i propri associati.
 - g. Decide sulle eventuali decisioni di rigetto delle domande di adesione di nuovi soci da parte del Presidente.

2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo esecutivo dell'Associazione sportiva che sviluppa il programma stabilito dall'assemblea dei soci, pertanto esso:

- a. si occupa di curare la crescita anche culturale degli atleti;
- b. istituisce corsi coerenti con gli scopi sociali da avviarsi all'inizio di ogni anno sportivo;
- c. decide le linee programmatiche per le altre attività sociali come la partecipazione a stage, gare, manifestazioni, eventi su proposta della Presidenza o della Direzione Tecnica;
- d. organizza stage con la partecipazione di insegnanti e maestri di elevato livello tecnico;
- e. organizza gare e dimostrazioni tecniche;
- f. organizza scambi e incontri con altre associazioni sportive che rientrino nella stessa disciplina o in discipline affini nel rispetto dello statuto della FESIK&DA o delle altre Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata o si affilerà in futuro;
- g. cura la proiezione di audiovisivi relativi a manifestazioni o dimostrazioni tecniche delle attività sportive oggetto dei corsi;
- h. fissa le date di inizio delle attività;
- i. fissa le quote di iscrizione e le rette dei corsi, gli sconti e le promozioni a scopo promulgativo;
- j. delega al Presidente, se lo ritiene, la fissazione dal secondo anno in poi dell'entità delle quote di iscrizione e delle rette per i diversi corsi, degli sconti e delle promozioni;
- k. sceglie uno o più territori su cui operare nel rispetto dei criteri fissati dalla FESIK&DA o dalle altre Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata o si affilerà in futuro e/o dall'Ente di promozione sportiva a cui aderisce direttamente o attraverso la o le Federazioni di appartenenza indipendentemente dall'ubicazione della sua sede sociale o della sede legale;
- l. sceglie, su proposta del Presidente, la sede presso cui svolgere i corsi e le altre attività sociali, approvando il contributo spese da versare all'Associazione o alla Società sportiva che ha dato la propria disponibilità per l'uso della sala, degli spogliatoi e degli attrezzi, tenendo conto delle limitate risorse economiche a disposizione;
- m. nomina il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori tecnici;
- n. decide sulle affiliazioni alle Federazioni competenti;
- o. approva il budget proposto dal Presidente da destinare alle attività di promozione e pubblicizzazione dell'Associazione.

3. IL PRESIDENTE

- a. Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati.
- b. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle sue deliberazioni.
- c. Stipula gli atti inerenti l'attività associativa.

4. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI BASE E ATTRIBUZIONE DI DELEGHE E POTERI

- a. In ossequio ai propri poteri l'Assemblea nella sua seduta costitutiva del 3/3/2008 e nella successiva seduta del 3/4/2008:
 - i. ha stabilito che per i primi 4 anni il Consiglio Direttivo sarà costituito da 5 consiglieri compresi il Presidente e il Vice Presidente e che, per dare stabilità e continuità alla sua azione, i soci fondatori dovranno far parte in maniera stabile del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o radiazione.
 - ii. ha anche fissato il criterio di determinazione del numero di Consiglieri, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'Associazione:
 - 5 consiglieri compreso il Presidente e il Vice Presidente fino a 30 iscritti;
 - allo scadere di ogni 4 anni aggiunta di 2 consiglieri ai 5 Soci fondatori per ogni ulteriori 30 iscritti fino ad un massimo di altri 4 consiglieri.
 - Il numero di iscritti da prendere a riferimento sarà quello dell'inizio dell'anno sociale in corso al momento dell'Assemblea che nomina i nuovi consiglieri; il criterio potrà essere modificato in futuro se non risultasse più corrispondente alle specifiche caratteristiche dell'Associazione;
 - iii. ha eletto il Presidente, il Vice Presidente e 3 Consiglieri;
 - iv. ha affidato la responsabilità organizzativa al Presidente, la responsabilità amministrativa al Vice Presidente e la funzione di Segretario ad uno dei Consiglieri;
 - v. ha confermato il Vice Presidente come Consigliere in rappresentanza degli atleti e il Presidente, che ha la qualifica di allenatore, come Consigliere in rappresentanza dei tecnici;

- vi. ha delegato al Presidente il potere di valutare ed accettare le richieste di adesione di nuovi Soci ordinari con la precisazione che in caso di rigetto egli ne renda conto all'Assemblea che, ascoltate le motivazioni, può invitare il Presidente a modificare la decisione di rigetto;
- vii. ha fissato le misure della quota associativa per il primo anno sociale, in linea con i principi di promozione dello sport presso tutti i livelli sociali come sancito dallo Statuto per consentire l'adesione anche da parte delle famiglie meno abbienti, ha delegato al Consiglio Direttivo il potere di fissarne l'entità per gli anni sociali successivi con il vincolo di mantenerla in quel limite massimo e con l'obiettivo di ridurla nel tempo il più possibile compatibilmente con le esigenze di risorse per fini sociali.
- b. In esecuzione dei propri poteri il Consiglio Direttivo nella seduta del 2 ottobre 2008:
 - i. ha nominato il Presidente dell'Associazione come Direttore Tecnico per il settore Arti marziali ai sensi del Regolamento federale FESIK&DA;
 - ii. ha affidato al Presidente, in virtù della responsabilità organizzativa attribuitagli dall'Assemblea del 3/4/2008, il compito di organizzare e tenere i corsi di Karate coadiuvato dal Vice Presidente che a quella data era il più alto in grado dopo il D.T.;
 - iii. ha delegato al Vice Presidente le attività di promozione e pubblicizzazione dell'attività dell'Associazione;
 - iv. ha delegato al Presidente l'espletamento di tutte le formalità necessarie ad effettuare l'affiliazione e il tesseramento alla FESIK&DA e alle eventuali altre Federazioni a cui decidesse di affiliarsi in futuro.
- c. In caso di assenza prolungata il Presidente può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. L'anno sportivo inizia a settembre e termina a giugno dell'anno successivo. Di norma l'attività sportiva e sociale si interrompe nei mesi di luglio e agosto, ciononostante, a discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere proposte ai soci lezioni di recupero, corsi integrativi o preparatori a gare, partecipazioni a eventi o manifestazioni.
2. L'anno sociale inizia con l'inizio dell'anno sportivo e dura un anno, mentre l'anno contabile segue l'anno solare.
3. L'anno federale segue l'anno solare. L'anno sportivo federale coincide con l'anno solare.

Art. 4 – SEDE LEGALE, SEDE DEI CORSI E SEDE OPERATIVA

1. La SUNSHINE ha sede legale a Napoli in Via Manzoni 71 presso lo studio fiscale del dott. Marinelli, ma svolge i corsi nel Comune di Quarto Flegreo.
2. Poiché per il momento la SUNSHINE non ha sufficienti risorse per avere locali propri presso cui svolgere l'attività sociale, cercherà, attraverso i propri organi esecutivi, un'associazione sportiva residente sul territorio di Quarto flegreo in provincia di Napoli disposta ad ospitarla, per il tempo necessario allo svolgimento dei corsi contribuendo, se richiesto, alle spese per i consumi secondo un criterio da concordare.
3. Sarà compito del Presidente e del Vice Presidente cercare un'associazione disponibile a concedere in maniera pressoché stabile l'uso della o delle sale, degli spogliatoi e delle attrezzature negli orari di programmazione delle lezioni e sottoporla all'approvazione del Consiglio direttivo che ne autorizzerà la spesa tenendo conto delle risorse economiche a disposizione.
4. La sede operativa, pertanto, corrisponderà con la sede dell'associazione ospitante presso cui vengono svolti i corsi.
5. Il Presidente provvederà a indicare sede legale e sede operativa nel modulo di affiliazione e riaffiliazione della Fesik o delle altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui aderisce o aderirà in futuro.
6. La sede operativa può variare in funzione della disponibilità di locali adatti a svolgere le attività sociali e i corsi. Ogni cambiamento sarà comunicato alla FESIK e alle eventuali altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva alle quali la SUNSHINE è affiliata o si affilierà in futuro.
7. Come previsto dal Regolamento Fesik, la SUNSHINE può aprire più sezioni o sedi di allenamento diverse nell'ambito dello stesso Comune purché ne venga informata la FESIK, siano sotto il controllo diretto della SUNSHINE e tutti gli atleti delle diverse sezioni siano regolarmente tesserati alla SUNSHINE.

Art. 5 – ADESIONI ED OBBLIGHI

1. I Soci Fondatori, i Dirigenti, gli Ufficiali di Gara, gli Insegnanti Tecnici, gli Atleti e tutti coloro che aderiscono alla SUNSHINE devono seguire le disposizioni previste dal presente Regolamento

Organico, Tecnico, Organizzativo e si obbligano consapevolmente ad osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni altra disposizione emanata dai competenti organi della SUNSHINE. Si impegnano di conseguenza a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e ogni altra disposizione emanata dalla o dalle Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata o a cui si affilierà.

2. Tutti coloro che aderiscono alla SUNSHINE si impegnano ad operare con lealtà, correttezza e con la severa osservanza delle norme che regolano l'educazione e lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell'attività svolta.
3. Essi non possono, senza autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo SUNSHINE, avere relazioni sportive con altre associazioni o organizzazioni che operino negli stessi ambiti sportivi e con le quali la SUNSHINE non abbia rapporti o convenzioni e parimenti non possono, sempre senza l'autorizzazione del Consiglio, rivestire cariche presso Enti di Promozione Sportiva o presso altre organizzazioni, associazioni, enti o federazioni sportive. Non possono altresì avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi della SUNSHINE o delle Federazioni a cui essa è affiliata, con particolare riguardo verso gli Ufficiali di Gara.

Art. 6 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA: COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutti coloro che aderiscono alla SUNSHINE esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere, in prima istanza, ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni controversia per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella normale competenza degli Organi della SUNSHINE.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due Membri nominati da ciascuna delle parti.
3. Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato dal Consiglio della SUNSHINE scegliendo tra i suoi Membri.
4. Il Collegio Arbitrale giudica, con il principio dell'amichevole composizione, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura.
5. La decisione deve essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Collegio e, per l'esecuzione, deve essere depositata entro 20 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria SUNSHINE che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
6. Nel caso la decisione del Collegio Arbitrale non soddisfi una o entrambe le parti, le stesse saranno libere di agire nelle sedi legali che riterranno più opportune.
7. Per i ricorsi di cui all'art. 3 dello Statuto SUNSHINE i soci possono scegliere se tentare una conciliazione rimettendosi al Collegio arbitrale come descritto nei precedenti commi del presente articolo prima di sottoporre il ricorso all'Assemblea dei Soci Sunshine e in seconda battuta agli Organi di Giustizia delle Federazioni a cui la SUNSHINE è o sarà affiliata.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO TECNICO E ESAMI DI GRADO E DI QUALIFICA DEI DIRIGENTI

La Sunshine si farà carico di tutti gli oneri per consentire l'aggiornamento tecnico dei dirigenti, dei soci fondatori e del direttore tecnico (partecipazioni a corsi e stage tecnici o organizzativi, gare, ecc...) e per gli esami di grado e di qualifica degli stessi comprese le trasferte.

TITOLO II – SOCI FONDATORI E SOCI ORDINARI

Art. 1 – DEFINIZIONE

1. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della SUNSHINE.
2. Sono Soci Ordinari coloro i quali aderiscono alla SUNSHINE successivamente alla sua costituzione.

Art. 2 – ADESIONE

1. Per aderire occorre presentare una richiesta scritta, che a norma dello Statuto, deve essere ratificata dall'Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. La richiesta va compilata sull'apposito modulo di iscrizione.
2. Nella richiesta l'aspirante socio dichiara di voler condividere le finalità sociali, di accettare incondizionatamente tutte le norme dello Statuto e del Regolamento SUNSHINE e degli Statuti e Regolamenti della o delle Federazioni o Enti di Promozione sportiva a cui essa è o sarà affiliata la SUNSHINE e di impegnarsi a rispettarli finché rimarrà socio.
3. Per i Soci minorenni la richiesta di adesione deve essere firmata da un genitore o da un tutore che si impegna in nome e per conto del minore.
4. Il potere di valutare e di accettare o rigettare le richieste di adesione è stato delegato dall'Assemblea dei Soci al Presidente che, in caso di rigetto, dovrà darne conto all'Assemblea nella prima seduta utile.
5. In caso di rigetto della richiesta di adesione l'interessato può presentare ricorso all'Associazione.
6. Sul ricorso si deve pronunciare in via definitiva l'Assemblea dei soci nella prima convocazione utile.
7. Non può essere associato chi è già tesserato con altra Associazione affiliata alle stesse Federazioni cui è affiliata la SUNSHINE salvo le deroghe previste dagli Statuti e Regolamenti delle stesse o salvo "nulla osta" dell'Associazione di provenienza.
8. Chi è già Socio di altra Associazione affiliata a Federazioni diverse da quelle a cui è affiliata la SUNSHINE operanti negli stessi ambiti in cui opera la SUNSHINE può aderire purché dia le dimissioni dall'altra Associazione.
9. Non sono ammessi soci temporanei.
10. Nel libro dei soci vengono registrati sia i Soci Fondatori che i Soci Ordinari con la specifica della loro qualità. Per i minorenni sarà registrato anche uno o ambedue i genitori o il tutore.

Art. 3 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. I Soci Fondatori sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota associativa alla SUNSHINE.
2. Se un Socio è chiamato a ricoprire la carica di Dirigente SUNSHINE è tenuto al tesseramento annuale alla o alle Federazioni a cui è o sarà affiliata la SUNSHINE in qualità di Dirigente.
3. Il tesseramento alle Federazioni dei Soci Dirigenti sarà a carico della SUNSHINE.
4. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale.
5. La quota associativa è stata fissata dalla prima Assemblea dei Soci ed è diversificata in funzione dell'età con l'obiettivo futuro di unificarla e ridurla su proposta del Presidente.
6. L'entità della quota associativa rimane annualmente la stessa salvo diversa deliberazione dall'Assemblea dei Soci che può delegare il Consiglio Direttivo a fissarne l'entità purché essa sia tenuta al di sotto della quota fissata nella prima Assemblea in linea con i principi di promozione dello sport presso tutti i livelli sociali come sancito dallo Statuto per consentire l'adesione anche da parte delle famiglie meno abbienti.
7. La quota associativa vale solo per l'anno sociale in corso indipendentemente dalla data in cui viene versata e indipendentemente dalla data di adesione all'Associazione.
8. Ad ogni socio verrà consegnata una tessera sociale che riporta anche il codice socio.
9. Sulla tessera verrà riportata, oltre ai dati anagrafici, anche la qualifica di socio ordinario o socio fondatore e verranno segnati anche i rinnovi.

Art. 4 – RINNOVO DELLO STATUS DI SOCIO ORDINARIO

1. All'inizio di ogni anno sociale il Socio è tenuto al rinnovo dello status di socio versando la quota associativa nella misura fissata per il nuovo anno sociale.
2. Al primo rinnovo il Socio assume lo status di "Socio anziano".
3. Il versamento per il rinnovo può essere effettuato entro 90 giorni dall'inizio del nuovo anno sociale, ma nelle more il socio viene sospeso dalle attività sociali fermo restando che la data di decorrenza del rinnovo rimane quella dell'inizio del nuovo anno sociale. Trascorsi i 90 giorni il socio viene considerato dimissionario e perde lo status di "Socio anziano" con gli eventuali privilegi o agevolazioni ad esso riservato, pertanto, in caso di iscrizione successiva, verrà considerato come

nuovo socio e, trascorso un anno dal mancato rinnovo, dovrà anche sostenere un esame per la conferma del grado precedente, mentre per i dan occorrerà anche la conferma da parte della o delle Federazioni competenti.

4. All'inizio del nuovo anno sociale il rinnovo dello status di Socio sarà possibile solo per chi è in regola con i pagamenti di qualunque tipo (quote sociali, tesseramenti federali, rette corsi, quote di partecipazione ad eventi, manifestazioni, gare, ecc...).

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI

1. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari, purché in regola con il pagamento della quota associativa, partecipano di diritto alle Assemblee della SUNSHINE con diritto di voto. Essi non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti. Per i Soci minorenni parteciperà il genitore o il tutore indicato nel libro dei soci.
2. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i genitori, i tutori e gli accompagnatori hanno il dovere di rispettare tutte le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti. Essi dovranno operare al meglio delle loro possibilità per lo sviluppo della SUNSHINE. Dovranno inoltre costituire un esempio per tutti i tesserati in quanto a moralità, integrità e rettitudine.
3. Tutti i Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione negli orari consentiti e quando essi siano presidiati da un responsabile dirigente o tecnico ed a partecipare a tutte le attività promosse o organizzate dalla stessa o dalle Federazioni o Enti di Promozione sportiva a cui essa è affiliata o si affilierà in futuro quali corsi, stages, gare, manifestazioni, eventi, raduni, ecc... purché acquisiscano, per le attività che lo richiedono, i relativi gradi e qualifiche e si tesserino nelle varie specialità, categorie e classi.
4. I Soci minorenni dovranno essere sempre accompagnati a tutte le lezioni, manifestazioni, eventi, stages, gare, attività sociali da un genitore, da un tutore o da un loro delegato maggiorenne che si assume la piena responsabilità del minore. La delega deve essere data per iscritto. Laddove si tratta di eventi o manifestazioni per le quali gli organizzatori hanno fissato una quota di partecipazione individuale l'accompagnatore dovrà versare anche la propria quota.
5. La partecipazione ai corsi organizzati dalla SUNSHINE comporta il pagamento di rette e quote di iscrizione.

Art. 6 – SOSPENSIONE

1. I Soci che non sono in regola con i pagamenti di qualunque tipo – quote sociali, tesseramenti federali, rette corsi, quote di partecipazione ad eventi, manifestazioni, gare, ecc... – vengono sospesi da ogni attività sociale finché non hanno regolarizzato la propria posizione.

Art. 7 – DURATA E CESSAZIONE

I Soci Fondatori e i Soci Ordinari cessano di far parte della SUNSHINE per:

1. Dimissioni:
 - a. possono essere volontarie e in tal caso devono essere presentate per iscritto nelle mani del Presidente o del Vice Presidente che ne rilascia copia firmata per ricevuta. Con le dimissioni volontarie il Socio cessa immediatamente dallo Status di Socio Ordinario o Fondatore perdendo ogni diritto con la sospensione da tutte le attività sociali;
 - b. possono essere automatiche e non sanabili per il mancato rinnovo dello status di Socio nel termine fissato dal presente Regolamento per il versamento della quota associativa. Il rinnovo tardivo comporta una iscrizione come nuovo socio;
 - c. non interrompono gli obblighi di pagamento delle morosità a qualsiasi titolo dovute alla SUNSHINE quali rette corsi, quote di iscrizione o quote di tesseramento pregresse.
2. Radiazione:
 - a. viene inflitta per gravi violazioni allo Statuto ed ai Regolamenti sia della SUNSHINE sia delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata o si affilierà o per condotta riprovevole;
 - b. è deliberata dal Consiglio della SUNSHINE;
 - c. il Socio può proporre ricorso avverso il provvedimento di radiazione, entro 30 giorni dalla data di notifica, nel corso della prima Assemblea SUNSHINE, la quale potrà reintegrare il Socio o ratificare la delibera del Consiglio. In attesa di tale delibera il Socio è temporaneamente sospeso da ogni attività della SUNSHINE.

TITOLO III – LE FEDERAZIONI: NORME E DISCIPLINA

Art. 1 – AFFILIAZIONI

1. I soci fondatori della SUNSHINE hanno scelto per Statuto di affiliarsi alla FESIK&DA – Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate e Discipline Associate, ritenendola un punto di riferimento valido nel panorama delle Federazioni italiane per i principi contenuti nel suo Statuto in quanto agli scopi sociali e alle modalità di perseguirli privilegiando l'aspetto educativo e morale.
2. Possono essere affiliate alla FESIK&DA le società che non abbiano fine di lucro e siano rette da un Organo Direttivo Sociale, composto da almeno 5 dirigenti, regolarmente eletto dall'Assemblea dei soci in base alle norme di uno statuto sociale approvato dalla Federazione. Le società devono avvalersi dell'opera di un Insegnante Tecnico tesserato alla FESIK&DA avente la qualifica minima di allenatore.
3. La scelta di affiliazione operata all'atto della costituzione della SUNSHINE non è necessariamente definitiva in quanto gli Organi sociali possono deliberare scelte diverse apportando allo Statuto le modifiche conseguenti. E' altresì possibile, laddove non in contrasto con lo Statuto Fesik, che la SUNSHINE decida, sempre attraverso i propri Organi, di aderire ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva anche per discipline diverse dal Karate e dalle arti marziali in genere, senza necessariamente apportare modifiche allo Statuto se non da esso imposto.
4. La SUNSHINE può aderire, in ossequio alle proposte della FESIK, a Enti di Promozione Sportiva come l'USACLI che le consentono l'iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive del CONI. In tal caso sarà compito del Consiglio Direttivo curare annualmente l'affiliazione e verificare il corretto inserimento nel Registro.
5. Qualora la FESIK non dovesse più aderire ad alcun Ente di Promozione Sportiva non consentendo più l'iscrizione al Registro del CONI, sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere direttamente all'affiliazione dandone comunicazione motivata scritta alla FESIK. L'adesione a un Ente di Promozione o a una Federazione già accreditata direttamente con il CONI è fondamentale per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.
6. Con l'affiliazione la SUNSHINE e tutti i suoi soci, organi sociali, tecnici e atleti si obbligano, come previsto dallo Statuto SUNSHINE, a rispettare e osservare lo Statuto e i Regolamenti FESIK e ogni atto deliberativo dei suoi Organi sociali o quelli delle eventuali altre Federazioni alle quali la SUNSHINE aderisse in futuro, ferma restando ogni possibilità di ricorso come consentito dagli stessi Statuti e Regolamenti.
7. In caso di dimissioni, vacanza dalla carica di D.T. o altre motivazioni che portino la SUNSHINE a trovarsi sprovvista di guida tecnica qualificata, l'insegnamento dovrà essere immediatamente sospeso e la società dovrà provvedere alla surrogazione nel termine perentorio di 30 giorni. Trascorso tale termine la società potrà essere dichiarata decaduta per quanto concerne la sua affiliazione alla FESIK&DA ed i suoi tesserati saranno liberi da qualsiasi vincolo sociale.
8. Sarà compito del Presidente della SUNSHINE o, in sua vece, del Vice Presidente, effettuare la prima affiliazione e la riaffiliazione annuale nei tempi previsti dai Regolamenti delle Federazioni competenti, provvedendo al pagamento delle quote di affiliazione e del tesseramento dei dirigenti e del Direttore Tecnico.
9. Gli oneri di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento dei dirigenti e del Direttore tecnico sono a carico dell'associazione.
10. Le affiliazioni hanno valore per l'anno sportivo in corso delle diverse Federazioni. Sulle domande di affiliazione deliberano i Consigli federali.
11. La Società si intende regolarmente affiliata dall'atto di ratifica da parte delle Segreterie Generali delle Federazioni competenti. Fino a tale data non sarà consentito svolgere alcuna attività per quella specifica disciplina.

Art. 2 – RIAFFILIAZIONI

1. La riaffiliazione annuale alle Federazioni sarà fatta dal Presidente o dal Vice Presidente. Per la FESIK&DA va fatta entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo e vale per l'intero anno sportivo Fesik.
2. La riaffiliazione tardiva segue le norme dei Regolamenti federali.

Art. 3 – NOTIFICA DELLE DECISIONI E RICORSI

In caso di rifiuto dell'affiliazione o della riaffiliazione da parte delle Federazioni destinatarie, il Presidente o il Vice Presidente potrà proporre ricorso nel rispetto delle norme statutarie o regolamentari delle Federazioni stesse e darà informativa al Consiglio direttivo alla prima riunione utile dello stesso o convocandone una straordinaria.

TITOLO IV – LA DIREZIONE TECNICA

Art. 1 – IL DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore Tecnico, nelle società affiliate alla FESIK&DA e alle altre eventuali Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata o si affilierà, è responsabile diretto di tutta l'attività tecnica della società sportiva.
2. La carica di D.T. può essere ricoperta esclusivamente da un Allenatore, Istruttore, Maestro o Docente Federale in ruolo ed è assegnata dal Consiglio Direttivo della SUNSHINE.
3. Suoi compiti specifici sono:
 - a) predisporre i piani formativi diversificati per età e grado o livello, senza trascurare gli aspetti culturali, spirituali e morali del processo educativo;
 - b) predisporre e sovrintendere ai programmi di insegnamento;
 - c) coordinare e disciplinare l'attività dei tecnici e degli insegnanti tecnici della società;
 - d) programmare e dirigere le lezioni e gli esami, ratificandone gli esiti;
 - e) promuovere la realizzazione dell'attività agonistica della società.
4. Il D.T. dovrà:
 - a) Coordinarsi col Presidente e col Vice Presidente e relazionare ad essi sull'andamento dei corsi;
 - b) Proporre ad essi nuovi corsi, nuove programmazioni, nuove sedi per i corsi, nuove attrezzature, nuove iniziative.

TITOLO V – INSEGNANTI TECNICI, QUALIFICHE, REQUISITI

Art. 1 – INSEGNAMENTO DEL KARATE, DELL'AUTODIFESA O DEL PREATLETISMO NELLA SUNSHINE

1. Gli insegnanti tecnici abilitati a insegnare il karate o le altre discipline nei corsi organizzati dalle Direzioni tecniche della Sunshine dovranno avere le qualifiche previste dal Regolamento delle rispettive Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata.
2. L'insegnamento del karate in Italia è devoluto esclusivamente alle cinture nere qualificate come "Insegnanti Tecnici", abilitate dalla FESIK&DA o dalle altre Federazioni alle quali eventualmente la SUNSHINE aderisse in futuro ed iscritte in apposito ruolo.
3. Il ruolo di Insegnante Tecnico riveste carattere di alto valore morale in quanto l'insegnante è la base di un organico ed efficiente sviluppo di ogni disciplina sportiva ed assume implicitamente la veste di educatore dei giovani e degli atleti in genere che gli sono affidati.
4. Al ruolo di Insegnante Tecnico si accede esclusivamente per corsi ed esami.
5. Le qualifiche che consentono di insegnare non implicano automaticamente l'incarico di insegnante tecnico all'interno dell'associazione.
6. Tutti gli atleti che raggiungono il grado di cintura nera possono iniziare il percorso di studio per il raggiungimento dei diversi livelli di qualifica tecnica previsti dalle Federazioni competenti a cui la SUNSHINE è affiliata, ma le qualifiche raggiunte rimarranno patrimonio personale del quale la SUNSHINE terrà conto qualora la D.T. proponesse al Consiglio Direttivo di assegnare un incarico ad un nuovo insegnante oltre quelli che già insegnano nella SUNSHINE ovvero in sostituzione temporanea o definitiva o in affiancamento a uno di essi.
7. In presenza di più atleti con qualifica, la scelta di affidamento dell'incarico sarà di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo su proposta del D.T. tenuto conto delle disponibilità degli stessi in relazione agli orari dei corsi e alle caratteristiche richieste per quello specifico corso. Il D.T. non è, pertanto, tenuto a dare priorità alle qualifiche più alte rispetto a quelle più basse e la scelta del Consiglio è insindacabile, fermo restando che chi si sentisse ingiustamente escluso può presentare, entro 5 giorni dalla delibera, una memoria scritta con le proprie motivazioni al Consiglio il quale potrà eventualmente rivedere la propria decisione sentita la D.T..
E' importante precisare che nessuna scelta dovrà essere mai dettata da motivi personali e che essa non sarà mai discriminante. La scelta di un insegnante tecnico di grado o di qualifica più bassa rispetto ad altri atleti iscritti ai corsi, non deve essere ritenuta riduttiva del o dei gradi più alti o delle qualifiche più alte che dovranno sempre essere rispettati, per il loro grado, dall'insegnante nominato, il quale dovrà gestire le sedute di allenamento con la dovuta discrezione e correttezza nei loro confronti.
8. Il D.T. può, a scopo didattico, decidere di affiancare saltuariamente e a rotazione, un atleta con qualifica a un insegnante durante le lezioni, senza che questo implichi un automatico incarico di

- insegnante o può chiedergli di sostituire per una o più lezioni un insegnante assente per malattia, per motivi di aggiornamento o personali.
9. Prima dell'affidamento di un incarico di insegnante tecnico la Presidenza SUNSHINE su iniziativa propria o su proposta della D.T. potrebbe richiedere un periodo di tirocinio con affiancamento del D.T. o di un altro insegnante.
 10. Per mantenere la qualifica occorre rinnovare annualmente il tesseramento alla o alle Federazioni competenti.

Art. 2 – NORME GENERALI PER L'INQUADRAMENTO

Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo si rinvia per intero alle norme di cui all'art. 2 del TITOLO VI del Regolamento Fesik ("INSEGNANTI, TECNICI, QUALIFICHE, RQUISITI").

Art. 3 – CLASSI

Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo si rinvia per intero alle norme di cui all'art. 3 del TITOLO VI del Regolamento Fesik ("INSEGNANTI, TECNICI, QUALIFICHE, RQUISITI").

Art. 4 – AMMISSIONE AI RUOLI

Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo si rinvia per intero alle norme di cui all'art. 3 del TITOLO VI del Regolamento Fesik ("INSEGNANTI, TECNICI, QUALIFICHE, RQUISITI").

Art. 5 – CONSEGUIMENTO DELLE DIVERSE QUALIFICHE

Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo si rinvia per intero alle norme di cui all'art. 5, 6, 7, 8 e 9 del TITOLO VI del Regolamento Fesik ("INSEGNANTI, TECNICI, QUALIFICHE, RQUISITI").

Art. 10 – RAPPORTI TRA INSEGNANTI TECNICI E SOCIETA'

Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo si rinvia per intero alle norme di cui all'art. 10 del TITOLO VI del Regolamento Fesik ("INSEGNANTI, TECNICI, QUALIFICHE, RQUISITI").

Art. 11 – COMPITI DEGLI INSEGNANTI TECNICI

1. Si rinvia alle norme dei Regolamenti federali. In particolare, per il settore Karate, Self Defense e Preatletismo gli Insegnanti Tecnici aventi la qualifica di Allenatori, Istruttori, Maestri, Docenti Federali Regionali o Nazionali:
 - a. possono insegnare presso società affiliate alla FESIK&DA o alle altre Federazioni competenti ed adempiere a tutti gli incarichi inerenti la loro qualifica assumendone le conseguenti responsabilità;
 - b. sono coordinati dal D.T. e dovranno attenersi ai programmi di formazione dei corsi, alla loro organizzazione e calendarizzazione;
 - c. dovranno contribuire, se richiesto, alla stesura dei programmi di formazione, alla organizzazione dei corsi, degli esami, degli eventi e manifestazioni;
 - d. dovranno, se richiesto dalla D.T., far parte delle commissioni di esame come membri interni.
 - e. dovranno accompagnare gli allievi in qualità di coach agli stages, gare e manifestazioni dove ne sia richiesta la presenza;
 - f. dovranno sentire le eventuali osservazioni degli atleti e, per i minori, dei loro genitori confrontandosi con loro solo nell'ambito delle proprie competenze tecniche senza fare commenti che possano porre in cattiva luce l'Associazione, i suoi dirigenti e la D.T., nel qual caso verranno presi provvedimenti di sospensione dall'incarico;
 - g. dovranno relazionare alla D.T. sullo svolgimento delle lezioni, sui progressi di ogni singolo allievo e sulle osservazioni degli atleti o, per i minori, dei loro genitori e sui colloqui avuti con essi;
 - h. potranno prestare la loro opera:
 - i. ALLENATORI: presso 1 società

- ii. ISTRUTTORI: presso 2 società
- iii. MAESTRI: presso 3 società
- iv. DOCENTI REGIONALI: presso 4 società
- v. DOCENTI NAZIONALI: presso 5 società

Le società dovranno essere in accordo tra loro e, comunque ed in ogni caso, ogni società dovrà regolarmente versare la quota prevista dalle Norme di Affiliazione e Tesseramento per il Direttore Tecnico della FESIK&DA. Casi di eccezionalità potranno essere approvati dal Consiglio della FESIK&DA su motivata domanda degli interessati.

2. Gli Insegnanti Tecnici stranieri dovranno essere in regola con i permessi di soggiorno previsti dalla Legge.

Art. 12 – COACH

1. Tra gli obiettivi primari delle Federazioni a cui è affiliata la SUNSHINE sussiste il fattore educativo, ne consegue che i tecnici o tesserati abilitati a svolgere funzioni di Coach (Allenatore-Accompagnatore) debbano agire, in ogni momento, mantenendo ben presente questo principio. Il comportamento degli atleti è direttamente collegato al comportamento ed al valore del loro accompagnatore. Per questo motivo il Coach dovrà essere di esempio ai suoi atleti contribuendo, in ogni caso, al corretto svolgimento della manifestazione.
2. Il Coach deve, essere tesserato alla Federazione.
3. Il Coach può essere il D.T. di quella disciplina, un insegnante tecnico, un atleta maggiorenni di grado elevato e deve essere nominato dal D.T..
4. Il Coach:
 - a. rappresenta la società nel corso della manifestazione,
 - b. controlla al tavolo della giuria i tabelloni di gara,
 - c. assiste gli atleti della sua società in gara,
 - d. presenta eventuali proteste-reclami,
 - e. ritira eventuali premi conquistati dalla sua società,
 - f. svolge ogni altra funzione collegata al ruolo di accompagnatore ufficiale,
5. I compiti del Coach sono:
 - a. accompagnare gli atleti della società alla gara,
 - b. controllare l'avvenuta iscrizione,
 - c. verificare prima dell'inizio della gara, che i nomi siano stati correttamente trascritti sui tabelloni ufficiali,
 - d. assistere gli atleti nel corso delle varie fasi,
 - e. controllare che il nome del proprio atleta – se vincente – venga trascritto sul foglio di gara,
 - f. controllare che l'atleta destinato al podio si presenti senza scarpe, in giacca o tuta sociale.
5. I doveri del Coach sono:
 - a. presentarsi alla manifestazione in tuta sociale,
 - b. indossare lo speciale Pass da acquisirsi presso la Segreteria Generale,
 - c. essere munito di documento di identificazione,
 - d. seguire i suoi assistiti senza disturbare il normale svolgimento della gara,
 - e. collaborare con l'Arbitro, gli U.d.G. ed il tavolo della Giuria,
 - f. mantenere in ogni momento un comportamento dignitoso e allineato ai principi della Federazione,
 - g. non intervenire con la sua presenza quando non sono direttamente coinvolti gli atleti affidatigli: confusione e sovraffollamento rallentano la gara e condizionano negativamente la concentrazione di tutti gli atleti, compresi i propri,
 - h. impegnarsi a mantenere i suoi atleti riuniti fuori dai quadrati, contribuendo all'immagine della gara ed al mantenimento dell'ordine,
 - i. con la sua autorità spegnere sul nascere ogni accenno di nervosismo dei suoi atleti in gara e limitare a livelli accettabili gli incoraggiamenti che i compagni normalmente danno all'atleta impegnato,
 - j. collaborare con gli Ufficiali di Gara, anche per dirimere problematiche collegate ad errate scritture.

TITOLO VI – RAPPORTI TRA COLLABORATORI E ASSOCIAZIONE

Art. 1 – OPERA PRESTATATA A TITOLO GRATUITO

1. I Soci o i familiari dei Soci che collaborano alla organizzazione e realizzazione delle attività sociali di qualunque tipo lo fanno di propria volontà e a titolo gratuito, pertanto non viene instaurata con essi alcuna forma di rapporto di lavoro né dipendente né autonomo o occasionale che comporti o meno un compenso o un inquadramento. Chi offre la propria collaborazione spontanea e gratuita manleva la SUNSHINE e i suoi Dirigenti da qualsiasi responsabilità per danni che da essa derivino a cose o persone relativamente a se stessi o a terzi.
2. Sarà compito dell'esecutivo della SUNSHINE predisporre un modulo di manleva da far firmare a chiunque collabori anche solo temporaneamente all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali.

Art. 2 – OPERA PRESTATATA A TITOLO ONEROSO

1. In alcuni casi la SUNSHINE può riconoscere al Socio un compenso per la collaborazione fornita, tale evenienza deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.
2. I casi in cui è possibile riconoscere un compenso, secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, quando per le stesse attività dovesse venir meno la collaborazione a titolo gratuito di cui all'art. 1 del presente TITOLO, sono i seguenti:
 - a. attività di segreteria;
 - b. attività di gestione contabile ai fini della predisposizione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi;
 - c. direzione tecnica;
 - d. insegnante tecnico.
3. I compensi devono avere tutti la natura di "compensi per attività sportive dilettantistiche" di cui all'art. 69, comma 2, del TUIR e nell'anno contabile non devono superare il limite previsto dalle normative di 7.500 euro per ogni soggetto affinché tali erogazioni non concorrano alla formazione del reddito del percipiente.
4. Per le attività di cui ai precedenti punti 2.a. e 2.b i compensi vanno considerati come *"rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale"* rientranti anch'essi nella disciplina del comma 2 dell'art. 69 del TUIR.
5. I compensi per i tecnici, invece, di cui ai punti 2.c e 2.d, secondo le istruzioni del modello unico, vanno considerati *"compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"*. Alla luce di tali disposizioni normative non appare, quindi, necessario doverli inquadrare in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa come per i collaboratori amministrativi e contabili non professionali. Essi andranno considerati come compensi per prestazioni occasionali. In ogni caso, anche inquadrandoli in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la sostanza ai fini fiscali e contributivi non cambia.
6. Le eventuali indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi versati ai tecnici di cui ai precedenti punti 2.c e 2.d vanno anch'essi dichiarati dal percipiente insieme ai compensi e sommati ad essi per la verifica del limite di 7.500 euro.
7. Ogni pagamento dovrà essere effettuato in cambio di ricevuta e a fine anno si dovrà emettere certificazione dei compensi erogati.

TITOLO VII – CORSI

Art. 1 – FINALITA' SOCIALI

1. Essendo un'associazione sportiva la Sunshine ha tra le sue finalità la promozione dello sport che si sostanzia in una serie di attività tra le quali assume un ruolo centrale l'organizzazione di corsi sportivi per i propri Soci che vogliano seguirli. I corsi sono organizzati nelle diverse discipline che l'Assemblea dei soci ha scelto di voler seguire.
2. Si può essere Soci Fondatori o Ordinari, Soci nuovi o anziani senza partecipare ai corsi, ma partecipando alla vita sociale e contribuendo in modi diversi a perseguire le finalità sociali.
3. Per partecipare ai corsi bisogna prima aderire all'Associazione assumendo lo status di Socio Ordinario.

Art. 2 – CORSI SPORTIVI

1. Il Consiglio direttivo ha la responsabilità della definizione dei corsi da svolgere anno per anno e può delegarne l'organizzazione e la pianificazione alla direzione tecnica del corso.
2. Per il momento la SUNSHINE ha previsto di organizzare i seguenti corsi:
 - a. Propedeutica (o preatletismo). Rivolto ai bambini dai 4 ai 7 anni, si sostanzia in un corso ludico-sportivo di preparazione dei giovanissimi a iniziare in futuro un qualsiasi sport, pur gettando le basi disciplinari tecniche e culturali della pratica del Karate.
 - b. Karate. Rivolto a diverse fasce di età:
 - i. Karate ragazzi: in prosecuzione dei corsi di preatletismo per i più giovani dagli 8 ai 13 anni consistente in un periodo educativo-formativo della disciplina del Karate con aspetti di propedeuticità e pre-agonismo dimostrativo nelle specialità Kata (forme) e Kumite (*combattimento pre-agonistico*);
 - ii. Karate adulti: dai 14 anni in poi, che consiste in un percorso formativo-educativo della disciplina del Karate che tiene conto dei diversi gradi con talune diversificazioni per gli atleti classificati come "Agonisti" rispetto a quelli "Non agonisti";
 - c. Difesa personale (*solo adulti*): dai 14 anni in poi, che si sostanzia in un percorso formativo volto a trasferire le conoscenze tecniche della D.P. e a indurre fiducia nei propri mezzi e prudenza nelle diverse possibili circostanze di pericolo, oltre ad una preparazione psico-fisica specifica per la D.P..
3. I bambini di 4 anni saranno presi in prova per un mese, se non confermati verranno restituite tutte le somme versate. I genitori o i tutori dovranno assumersi ogni responsabilità durante il periodo di prova rilasciando autorizzazione e manleva scritta.
4. Vanno considerati nella fascia superiore coloro a cui alla data dell'iscrizione al corso mancano solo sei mesi per raggiungere il limite minimo di quella fascia.
5. Per partecipare ai corsi bisogna iscriversi seguendo le modalità di cui al successivo art. 3 – ISCRIZIONE.
6. Il Consiglio fissa le eventuali quote di iscrizione ai corsi e le rette che possono essere diversificate in funzione dell'età o del grado e delle modalità di pagamento tenendo conto delle spese da sostenere per l'uso della o delle sale corsi e per le attrezzature.
7. Un corso può durare un anno o parte di esso pur facendo parte di un percorso di crescita pluriennale dell'atleta, infatti ogni anno il Socio deve confermare la propria partecipazione al corso attraverso una nuova domanda di iscrizione e con il versamento della eventuale quota di iscrizione.
8. Possono essere consentite anche partecipazioni ai corsi in maniera libera pagando la singola lezione o pacchetti di ore di lezioni e frequentando in maniera libera negli orari dei corsi con programmazione. Anche in questi casi, però, occorre essere Socio Sunshine ed essere in regola con i pagamenti e con il certificato medico sportivo.

Art. 3 – ISCRIZIONE

1. Il Socio che vuole iscriversi ad un corso deve:
 - a. compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione (*l'iscrizione dei minori deve essere effettuata da uno o ambedue i genitori o dal tutore*);
 - b. presentare due foto tessera;
 - c. presentare un certificato medico in corso di validità che dovrà dichiarare l'idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica secondo le normative vigenti (vedi art. 6 di questo stesso TITOLO VII);
 - d. per disposizione dei regolamenti delle Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata, rilasciare una dichiarazione di assenso e di "accettazione del rischio" (*per i minori la dichiarazione dovrà essere fatta dai genitori o dai tutori*) che sarà conservata dall'Associazione insieme al certificato medico sportivo in corso di validità per gli eventuali controlli da parte delle stesse Federazioni;

- e. rilasciare, facoltativamente, l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali e della propria immagine per i fini pubblicitari dell'Associazione su ogni tipo di canale e alla pubblicazione, anche su Internet, di foto e video inerenti l'attività dell'Associazione nei quali sia presente da solo o insieme agli altri (*per i minori la dichiarazione sarà rilasciata dai genitori o dai tutori*).
2. Al Socio iscritto ad un corso verrà rilasciato una "tessera corso" o un "budopass" sul quale verranno indicati, oltre ai dati personali, anche gli avanzamenti di grado. Il budopass dovrà essere consegnato al momento degli esami.

Art. 4 – RETTE

1. Il Socio che frequenta un corso è tenuto al pagamento di una retta mensile per tutta la durata del corso.
2. Chi si iscrive a mese già iniziato paga per quel mese, oltre alla quota di iscrizione, una retta rapportata al numero di lezioni ancora da fare in quello stesso mese. Questa regola può essere derogata quando il Socio usufruisca di promozioni che prevedano un certo numero di ore, giorni o mesi di lezioni gratuite.
3. Pagamento delle rette:
 - a. la retta mensile si paga alla prima lezione utile del mese;
 - b. chi non è in regola con i pagamenti non viene ammesso alle lezioni senza sospensione della retta mensile e non può partecipare a gare, stage, esami e manifestazioni;
 - c. chi è sospeso dalle lezioni può riprenderle solo dopo aver pagato anche la retta dei mesi in cui è stato assente e non ha diritto ad alcun rimborso, risarcimento o recupero per le lezioni perse durante la sospensione;
 - d. la retta del mese va sempre pagata anche per assenze prolungate per tutto il mese, a maggior ragione se si è usufruito di sconti e/o promozioni, ciononostante, su specifica autorizzazione del Presidente, sentito il D.T. e quando ve ne fosse la materiale possibilità, le ore perse potranno essere recuperate nei giorni fissati dal D.T.;
 - e. la retta del mese non si paga solo nel caso di malattia certificata e prolungata per l'intero mese; se l'assenza per malattia certificata riguarda una frazione di mese il Socio può optare:
 - ✓ per il pagamento della retta intera oppure
 - ✓ per il pagamento delle sole lezioni effettuate al costo orario delle "lezioni spot" o ancora
 - ✓ per recuperare le ore perse laddove ve ne fosse la materiale possibilità e previa specifica autorizzazione del Presidente, sentito il D.T..
4. In casi del tutto eccezionali, quando le condizioni familiari del Socio dovessero essere o divenire indigenti, in linea con le finalità sociali dell'Associazione, l'esecutivo potrà concedere una riduzione della retta e della quota di iscrizione o la partecipazione gratuita al corso finché dura lo stato di indigenza, fermo restando il pagamento della quota associativa e del tesseramento federale. Naturalmente l'esecutivo dovrà darne informativa nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – PROMOZIONI

1. Il Consiglio fissa le eventuali promozioni all'inizio di ogni anno, all'inizio di ogni corso o anche durante il periodo di svolgimento del corso per acquisire nuovi iscritti o per fidelizzare quelli che già seguono il corso.
2. In caso di promozioni che prevedano il pagamento anticipato della retta annuale del corso o di più rette insieme o di tutto il corso quando esso si concluda in un periodo inferiore a un anno o per qualsiasi altra promozione che prevede pagamenti ridotti o agevolazioni, il Socio che aderisce non ha il diritto ad alcun rimborso nel caso di mancata frequenza anche per malattia o per sospensione o di ritiro anticipato dal corso o di cessazione dello status di socio per uno dei motivi di cui al TITOLO II del presente Regolamento (dimissioni, decadenza, radiazione, ecc...).
3. A chi è anche socio dell'Associazione Sportiva che concede alla SUNSHINE l'uso della sala corsi e degli spogliatoi, sarà possibile concedere, nell'ambito dell'accordo con la stessa, uno sconto sulle rette dei corsi che può subire variazioni anno per anno.

Art. 6 – CERTIFICATO MEDICO

1. Il certificato medico deve essere rinnovato obbligatoriamente entro la data di scadenza del periodo di validità fissato dal medico che lo ha rilasciato. Il certificato deve essere rilasciato secondo le normative vigenti dagli enti o professionisti abilitati sia per quelli relativi all'attività sportiva non agonistica che per quella agonistica.
2. Chi ha il certificato medico scaduto non può frequentare le lezioni. In tal caso rimane l'obbligo di pagamento delle rette anche senza frequentare i corsi. Col certificato scaduto è anche vietata la partecipazione a qualsiasi manifestazione, evento, stage o gara che richieda un impegno fisico come imposto anche dai Regolamenti della o delle Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata.

Art. 7 – MOROSITA'

1. Chi non è in regola con il pagamento annuale della quota associativa e con il tesseramento alla Federazione corrispondente non può iscriversi ai corsi e se già iscritto non può frequentare il corso finché non ha regolarizzato la propria posizione.
2. Chi non è in regola con il pagamento della quota di iscrizione al corso o delle rette non può frequentare il corso e non può partecipare alle manifestazioni federali o associative (*gare, stage, dimostrazioni, eventi, ecc...*),
3. In ambedue i casi precedenti il Socio è tenuto a pagare, comunque, le rette per il periodo di assenza senza alcuna riduzione per le lezioni non effettuate.

Art. 8 – RIMBORSI

1. Nel caso in cui il corso non viene avviato per mancato raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni o per qualsiasi altro motivo il Socio ha diritto al rimborso delle somme versate in anticipo.
2. Per abolizione del corso durante il suo svolgimento a iniziativa della SUNSHINE:
 - a. non vengono mai rimborsate le quote di iscrizione e tesseramento federale anche in caso di adesioni a promozioni con pagamento anticipato delle rette;
 - b. non vengono rimborsate le rette per i mesi o le frazioni di mese in cui il corso è stato svolto.
 - c. il Socio che ha aderito a promozioni con pagamenti anticipati e con sconti sulle rette ha diritto a un rimborso della somma totale versata al netto delle quote di iscrizione e tesseramento federale proporzionata al numero di mesi di corso che non saranno più effettuati.
3. La temporanea interruzione dei corsi per indisponibilità temporanea della sede di svolgimento del corso o nelle more per trovarne una nuova non dà diritto ad alcun rimborso, fermo restando l'impegno della Direzione dei corsi a cercare, laddove possibile, di far recuperare le ore di lezione perse.
4. Le ore di lezione perse per festività o per assenza degli insegnanti tecnici quando impegnati per gare, stage o esami, manifestazioni, aggiornamenti professionali e quando non sia possibile la loro sostituzione con altro insegnante, non danno diritto ad alcun rimborso o pretesa di recupero.
5. In tutti i casi il Socio non potrà pretendere alcuna penale o interessi. La Direzione si impegna, laddove sia possibile, a far recuperare le ore perse.
6. Il socio che si ritira anticipatamente dal corso non ha diritto ad alcun rimborso anche se ha aderito alle promozioni con pagamento anticipato di tutte o parte delle rette.

Art. 9 – ESAME DI AMMISSIONE E ASSEGNAZIONE AL CORSO

1. Ai nuovi iscritti a un corso il D.T. potrà richiedere un esame di ammissione per verificare le competenze tecniche eventualmente già in possesso dell'atleta e confermare o meno il grado o il livello dichiarato.
2. L'esame potrà essere tenuto da una commissione interna costituita su iniziativa del D.T.
3. Per il Karate o altra disciplina marziale la verifica del grado di dan (*cintura nera*) potrebbe richiedere una conferma da parte della Federazione competente con o senza esame soprattutto se l'atleta proviene da altra Federazione o se ha sospeso l'attività per un certo numero di anni senza rinnovare il tesseramento federale.
4. Nel caso di provenienza da altra Federazione l'atleta dovrà presentare la documentazione dimostrativa del grado raggiunto o della qualifica tecnica posseduta.
5. L'atleta con qualifica potrà presentare richiesta scritta e documentata alla SUNSHINE affinché essa la sottoponga alla Federazione competente per il vaglio e la conferma. Ottenuta l'autorizzazione la SUNSHINE potrà tesserare l'atleta anche con la qualifica tecnica riconosciuta previo pagamento della quota prevista.

Art. 10 – NORME COMPORTAMENTALI

1. DIVISA.
 - a. Per ogni disciplina è prevista una divisa diversa così come prescritto dalla Federazione competente nei propri Regolamenti o atti dispositivi.
 - b. Le prescrizioni dei detti Regolamenti dettano anche le modalità di applicazione di scudetti, loghi, stemmi o scritte pubblicitarie.
 - c. E' possibile la deroga solo con il permesso della D.T., sentito il Presidente, e non nelle sedi esterne. La deroga non deve, in ogni caso, stravolgere la divisa.
2. COMPLETEZZA DEL CORSO
 - a. I corsi vanno seguiti fino alla fine programmata.

- b. Chi si ritira anticipatamente potrebbe non essere ammesso all'esame, in ogni caso chi non raggiunge il numero di ore minimo di presenze fissato dal Direttore Tecnico per quel corso non può sostenere l'esame, salvo deroghe del tutto eccezionali che il consiglio direttivo valuta a fine anno su proposta del Direttore Tecnico.
 - c. Chi si iscrive a corso iniziato, per sostenere l'esame, deve seguire il corso fino alla fine e deve avere il numero di presenze minimo fissato.
3. COMPORTAMENTO
- A. All'inizio delle lezioni:
 - a. è vietato entrare in sala prima dell'insegnante, chi lo fa si assume ogni responsabilità anche rispetto all'Associazione o al proprietario della sala concessa in uso per lo svolgimento dei corsi e che non può essere considerato responsabile per danni a cose e persone e deve essere risarcita in caso di danni agli attrezzi o alla struttura. Per entrare nella sala l'atleta dovrà seguire il rituale previsto dalla propria disciplina;
 - b. alle lezioni occorre presentarsi già con la divisa prescritta con qualche minuto di anticipo e attendere il permesso dell'insegnante per entrare in sala;
 - c. in caso di mancanza dell'insegnante è possibile iniziare le fasi di rituale e riscaldamento previa la presenza di un atleta con un livello di grado sufficiente a svolgere temporaneamente tali attività e previa autorizzazione dell'insegnante e la presenza di un dirigente della SUNSHINE.
 - B. Durante le lezioni:
 - a. occorre mantenere il contegno richiesto dalla specifica disciplina praticata sia da parte dei praticanti sia da parte del pubblico ammesso alle lezioni; esso sarà oggetto di insegnamento per gli atleti e di un decalogo comportamentale specifico per ogni disciplina che verrà consegnato anche ai genitori o al pubblico in caso di esami, manifestazioni, ecc...;
 - b. gli atleti possono uscire dalla sala solo per andare in bagno o per prendere oggetti o attrezzature dagli spogliatoi previa autorizzazione dell'insegnante e dovranno restarci per il tempo strettamente necessario;
 - c. per uscire dalla sala l'atleta dovrà seguire il rituale previsto dalla propria disciplina;
 - d. sono ammessi osservatori in sala solo su permesso dell'insegnante o della D.T., pertanto anche i genitori o i loro delegati dovranno attendere i propri figli fuori dalla sala negli appositi spazi di attesa;
 - e. durante il corso di soli minorenni sarà obbligatoria la presenza in sala di un solo genitore alla volta o di un solo delegato maggiorenne; laddove nessun genitore fosse disponibile, la lezione dovrà essere tenuta a porte aperte;
 - f. i genitori, soprattutto di quelli più piccoli, sono tenuti a rimanere nelle vicinanze senza allontanarsi dalla palestra o, comunque, di essere immediatamente reperibili in caso di necessità.
 - C. Alla fine delle lezioni:
 - a. seguito il rituale previsto i praticanti possono lasciare la sala per raggiungere gli spogliatoi con le stesse cautele raccomandate per l'eventuale attraversamento di altre sale.
 - b. i minori non potranno lasciare la sala se non arriva il genitore, il tutore o persona da essi delegata per iscritto all'inizio del corso o di volta in volta.
 - D. Nelle altre sale della palestra ospitante non destinate ai corsi SUNSHINE occorre solo passare senza soffermarsi o usare gli attrezzi.
 - E. Negli spogliatoi occorre fermarsi giusto il tempo necessario a spogliarsi, fare la doccia e rivestirsi.
 - F. Chi venisse sorpreso negli spogliatoi a litigare con gli altri atleti della SUNSHINE o con quelli dalla palestra ospitante o a porre in essere comportamenti non consoni sia verso le cose che verso le persone, sarà passibile dell'applicazione di sanzioni anche gravi previste per tale comportamento.

TITOLO VIII – ALTRE ATTIVITA' SOCIALI *(nelle discipline di cui si occupa la SUNSHINE)*

Art. 1 – STAGE

1. Gli stages sono raduni di approfondimento o di aggiornamento che possono essere organizzati dalla SUNSHINE autonomamente oppure dalle Federazioni competenti.
2. Alcuni stages sono obbligatori per alcuni livelli di grado e facoltativi per altri. Senza il numero minimo di ore di aggiornamento fissato dalle Federazioni competenti non è possibile fare alcuni esami di passaggio di grado (per dan) o di qualifica.
3. Di norma le Federazioni organizzano stages a livello regionale, interregionale e nazionale, come fa la FESIK&DA. E' anche possibile organizzare stages ad iniziativa societaria.
4. L'organizzazione di stages societari deve seguire le disposizioni di cui ai Regolamenti Federali competenti.
5. Alcuni stages sono volti al settore giovanile, altri agli atleti che si sono distinti nelle gare regionali, nazionali o internazionali allo scopo di approfondire la loro preparazione in vista di un possibile inserimento nella squadra nazionale; per il settore Karate e difesa personale la FESIK&DA organizza i seguenti stages:
 - ✓ RAR (*raduno agonistico regionale*), a cui possono partecipare tutti gli atleti di tutte le età e grado accompagnati dal direttore tecnico o da un coach delegato;
 - ✓ CASK (*Centro di alta specializzazione del Karate*), a cui partecipano solo gli atleti che si sono distinti in gare nazionali o internazionali e vengono convocati dalla Federazione regionale per allenamenti mirati a valutare la possibilità di essere inseriti tra gli azzurrabili (*si veda regolamento CASK*); anche in questo caso è preferibile la presenza del D.T. o di un coach delegato;
 - ✓ stages regionali e nazionali a cui possono partecipare, previo consenso del direttore tecnico, gli atleti con il grado minimo consentito dalla Federazione;
 - ✓ per poter avanzare di grado le cinture marroni e nere devono partecipare agli stages regionali e nazionali come da regolamento Fesik;
 - ✓ per partecipare agli stages occorre compilare il modulo di iscrizione e pagare contestualmente la quota di partecipazione che, in caso di rinuncia, sarà restituita solo se non è stato superato il termine ultimo previsto per quello stage;
6. Per il settore Karate e Self Defense:
 - a. per poter sostenere gli esami di dan occorre aver seguito nell'anno almeno 9 ore consecutive di stages regionali (*di norma 3 stages consecutivi*) come da Regolamento FESIK&DA;
 - b. per poter sostenere gli esami di qualifica occorre aver seguito nell'anno almeno 9 ore consecutive di stages nazionali come previsto dal Regolamento FESIK&DA.
7. Per ogni altro ulteriore chiarimento si rinvia ai Regolamenti federali di competenza.

Art. 2 – GARE (*trofei, competizioni sociali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali e internazionali*)

1. Le gare possono essere organizzate dalla SUNSHINE, da altre Associazioni sportive, dalla Federazione competente, da Federazioni internazionali, dagli Enti di promozione sportiva a cui la SUNSHINE e la FESIK&DA aderiscono.
2. Alle gare possono partecipare tutti gli atleti in regola con i pagamenti.
3. Di norma le gare organizzate dalle Associazioni vengono definite "Trofei". Il Comitato regionale FESIK&DA organizza il Campionato Regionale e quello nazionale organizza il Campionato Italiano. Le competizioni Interregionali sono organizzate di concerto tra più Comitati Regionali.
4. Per tutta la normativa sulle responsabilità organizzative, sui divieti di partecipazione e sulle deroghe si rinvia ai Regolamenti Federali competenti. Si ricorda che chi *"partecipa a gare organizzate da enti, federazioni o singoli con i quali la FESIK&DA non abbia sottoscritto debita convenzione, dovrà essere deferito al Giudice Sportivo per i provvedimenti conseguenti"*.
5. Chi, con il parere favorevole del Direttore Tecnico, vuole partecipare alle gare deve compilare il modulo di partecipazione alla gara e pagare contestualmente la quota di iscrizione e le eventuali spese di viaggio che non saranno restituite in caso di rinuncia successiva al termine ultimo previsto per quella gara.
6. A tutte le gare si partecipa solo con la presenza del direttore tecnico o di un coach delegato dal direttore tecnico insieme a un dirigente dell'associazione.
7. I partecipanti alle competizioni nazionali o internazionali si accolleranno le spese di viaggio del coach salvo che il coach non partecipi come atleta alla gara, mentre le spese di pernottamento del coach saranno a suo carico. L'Associazione può decidere, in taluni casi, di accollarsi, parzialmente o totalmente, le spese per l'accompagnamento da parte del coach.

8. In caso di competizioni con premi in denaro le somme saranno incassate direttamente dall'atleta.
9. I trofei vinti dalle squadre resteranno all'associazione, mentre le medaglie resteranno agli atleti.
10. Se nelle competizioni a squadre non sono previste medaglie per gli atleti, l'Associazione può decidere di premiare i singoli atleti per meriti sportivi.
11. Per ogni altro ulteriore chiarimento si rinvia ai Regolamenti federali di competenza.

Art. 3 – ALTRE MANIFESTAZIONI (*dimostrazioni, eventi fieristici, ecc..*)

1. La partecipazione a questi eventi dovrà essere sempre coordinata e gestita dall'esecutivo SUNSHINE purché rispettoso dei Regolamenti federali competenti previa copertura assicurativa per i partecipanti.
2. Nessun Socio può partecipare a eventi di questo tipo senza la preventiva autorizzazione della SUNSHINE ed eventualmente della Federazione competente. Chi vi partecipa lo fa a proprio rischio e sotto la propria responsabilità e può essere passibile di sanzione.

Art. 4 – RESPONSABILITA' PER GARE, STAGE E MANIFESTAZIONI

1. I minori devono essere sempre accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne con delega scritta dei genitori; il direttore tecnico, il coach, i dirigenti e la Sunshine non sono responsabili anche se accompagnano gli atleti alle gare o agli stages.
2. Per le responsabilità degli organizzatori dell'evento si rinvia al Regolamento federale competente.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE A EVENTI A TITOLO ONEROSO

Per le manifestazioni che prevedono una quota di partecipazione il Socio, l'atleta o il parente che vi partecipa verserà la propria quota direttamente all'organizzazione dell'evento.

TITOLO IX – ATLETI

Art. 1 – ATLETI: REQUISITI GENERALI

1. Per poter svolgere attività nelle Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata o si affilierà, tutti gli atleti devono essere muniti di tessera valida per l'anno in corso, rilasciata dalle Federazioni a favore della SUNSHINE per la specialità che l'atleta intende praticare.
2. Possono essere tesserati alle dette Federazioni come atleti, unicamente attraverso le società affiliate, persone di nazionalità italiana immuni da indegnità morale o sportiva che non siano mai state colpite da provvedimenti di ritiro della tessera o radiazione giuste le norme dello Statuto SUNSHINE o di quelli federali.
3. Possono essere tesserate alla FESIK&DA anche persone di nazionalità straniera che potranno partecipare a tutte le attività FESIK&DA con eccezione dei Campionati Italiani Individuali.

Art. 2 – SUDDIVISIONE DEGLI ATLETI

1. Ogni Federazione adotta proprie suddivisioni degli atleti. Esse possono essere anche diverse da quelle adottate al proprio interno dalla SUNSHINE. Di seguito sono descritte quelle della FESIK essendo la Federazione inizialmente scelta dall'Associazione per il settore Karate e Difesa, specificando le eventuali differenze con le suddivisioni SUNSHINE.
2. La FESIK&DA suddivide gli atleti in gruppi, classi, categorie e gradi a seconda dell'attività, dell'età, del peso personale e della capacità tecnica acquisita. Per maggiori informazioni si rinvia alle norme dei detti Regolamenti.
3. Categoria RAGAZZI.
 - a. Per la FESIK&DA sono Ragazzi (RA) gli atleti in età compresa dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 6° anno al 31 Dicembre dell'anno nel quale compiono il 14° anno di età.
 - b. Per la SUNSHINE sono considerati Ragazzi i giovanissimi dai 4 ai 13 anni con un'ulteriore suddivisione 4/7 e 8/13 anni, ferme restando le categorie della FESIK&DA per le manifestazioni esterne alla SUNSHINE.
 - c. Tutti i tesserati come Ragazzi dovranno presentare all'atto del tesseramento certificato medico di idoneità, come previsto dalle norme sanitarie in vigore.
 - d. Possono svolgere attività a carattere educativo, propedeutico e pre-agonistico dimostrativo nelle specialità Kata (forme) e Kumite (combattimento pre-agonistico) secondo i programmi tecnici particolari che saranno emanati dalla FESIK&DA.
 - e. Dovranno presentare, unitamente allo specifico certificato medico, dichiarazione di assenso e di "accettazione del rischio" dei genitori o tutori. Le società sportive FESIK&DA alle quali i ragazzi si tesserano assumono in proprio la responsabilità del corretto ottenimento della dichiarazione liberatoria che dovrà rimanere agli atti della società per tutta la durata dell'iscrizione degli interessati nella categoria Ragazzi, a disposizione per qualsiasi eventuale visione da parte della Federazione.
4. Categoria AGONISTI:
 - a. Sono Agonisti (AG) di Kumite gli atleti in età compresa dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 15° anno sino al 31 Dicembre del 40° anno di età, salvo parere estensivo del Consiglio FESIK&DA.
 - b. Sono Agonisti (AG) di Kata gli atleti in età compresa dal 1° Gennaio dell'anno nel quale compiono il 15° anno sino al conseguimento del certificato medico agonistico.
 - c. Tutti i tesserati come Agonisti dovranno presentare alle società di appartenenza, all'atto del tesseramento, un certificato di idoneità specifica, come previsto dalle norme sanitarie in vigore.
5. Categoria NON AGONISTI:
 - a. sono Non Agonisti (NA) gli atleti in età compresa dal 1° Gennaio dell'anno in cui compiono il 15° anno di età sino al regolare conseguimento del certificato medico di idoneità, senza limiti di età.
 - b. Tutti i tesserati come Non Agonisti, per svolgere attività nella FESIK&DA, dovranno presentare alle loro associazioni sportive, all'atto del tesseramento, un certificato medico di idoneità, come previsto dalle norme sanitarie in vigore.
 - c. Possono essere tesserati come Non Agonisti anche gli atleti che svolgono, oltre alle discipline riconosciute dalla Federazione, altre attività collaterali nell'ambito di società tesserate FESIK&DA.
6. Categoria ADULTI:
 - a. Per la SUNSHINE gli allievi dal 14° anno (*considerati tali già sei mesi prima del compimento del 14° anno*) AGONISTI o NON AGONISTI vengono classificati in una categoria ADULTI che vedrà

al suo interno una diversificazione formativa per gli agonisti rispetto ai non agonisti soprattutto in prossimità delle gare.

Art. 3 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FEDERALI

Per partecipare alle attività federali gli atleti dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui ai Regolamenti federali, sia per quanto riguarda la loro classificazione indipendentemente dalla classificazione adottata dalla SUNSHINE, sia per quanto riguarda i comportamenti da tenere nelle gare, stage, manifestazioni ecc...

Per maggiori informazioni si rinvia alle norme dei detti Regolamenti.

Art. 4 – TESSERAMENTI FEDERALI

Tutti gli atleti devono essere tesserati alle Federazioni delle rispettive specialità alle quali la SUNSHINE è affiliata. La Federazione rilascia la tessera alla Società sportiva di appartenenza.

Il tesseramento deve essere rinnovato annualmente. Per tutte le norme corrispondenti si rimanda ai rispettivi Regolamenti Federali.

Art. 5 – DUPLICATI DELLE TESSERE

Qualora per una causa qualsiasi, venisse smarrita o distrutta la tessera federale di un atleta, la SUNSHINE provvederà a richiederne il duplicato alla Segreteria Generale della Federazione competente pagando la tassa prescritta.

Art. 6 – VINCOLO SOCIALE, TRASFERIMENTI

1. Con la consegna del certificato medico attestante la volontà dell'atleta di tesserarsi presso la SUNSHINE aderente alla FESIK&DA, l'atleta contrae un vincolo con la Società medesima, per l'anno in cui il tesseramento si riferisce. Analogamente avviene anche per le altre eventuali Federazioni a cui la SUNSHINE è affiliata.
2. Il vincolo ha effetto soltanto dal momento in cui la Società presenta ai competenti organi della FESIK&DA la richiesta della tessera. Il vincolo è rinnovato per l'anno successivo e così di seguito, a meno che l'atleta non comunichi l'intenzione di trasferirsi presso altra società entro il 31 Dicembre. La richiesta deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata, alla società di provenienza ed al Comitato Regionale competente per i trasferimenti nell'ambito della medesima regione ed alla Segreteria Federale per i trasferimenti ad altre regioni. La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome e nome;
 - b) indirizzo;
 - c) numero della tessera;
 - d) società per la quale l'atleta è tesserato;
 - e) società presso la quale l'atleta intende trasferirsi;
 - f) motivi del trasferimento;
 - g) dopo il 31 Dicembre l'atleta potrà chiedere il trasferimento solo per i seguenti motivi:
 - i. cambiamento di residenza;
 - ii. assolvimento obblighi leva;
 - iii. nulla osta della società di provenienza;
 - iv. mancata riaffiliazione della società entro il 31 Dicembre;
[*la mancata affiliazione della società nei termini prescritti non potrà essere invocata come motivo della richiesta di trasferimento se, al momento della presentazione della richiesta stessa, la società si è già riaffiliata*];
 - h) mancato tesseramento dell'atleta per colpa della società;
[*il mancato tesseramento non potrà essere invocato se la società potrà dimostrare di aver invitato l'atleta a presentarsi alla visita medica per il rinnovo del tesseramento e l'atleta non ha aderito a tale invito*].
3. Gli atleti che chiedono trasferimento ad altra società non possono tesserarsi presso la nuova associazione prima che i competenti organi della FESIK&DA o quelli delle altre eventuali Federazioni non lo abbiano autorizzato.
4. Nel corso dell'anno non potrà essere rilasciata allo stesso atleta più di una tessera con eccezione per il rilascio di nulla osta consensuale: in questo caso l'atleta dovrà rifare il tesseramento ripagando la quota.

5. L'atleta che contragga volutamente due tessere per distinte società nello stesso anno, si renderebbe passibile di squalifica per un minimo di 6 mesi. Provvedimenti potranno inoltre essere adottati a carico della società che abbia fatto contrarre una tessera ad un'atleta già vincolato per altro sodalizio salvo il caso di comprovata buona fede. Agli effetti del tesseramento se l'atleta non era precedentemente tesserato per alcuna società, sarà ritenuta valida la prima tessera inviata, in ordine di tempo, ai competenti organi della FESIK&DA. In caso contrario sarà valido unicamente il vincolo precedentemente contratto.
6. In qualsiasi momento dell'anno, anche se già tesserato per l'anno in corso, l'atleta potrà chiedere il trasferimento ad altro sodalizio se la società si è sciolta.
7. In casi di particolare importanza, ove risultino chiaramente serie motivazioni di eccezionalità, l'atleta potrà fare istanza direttamente al Consiglio della FESIK&DA che deciderà inappellabilmente.

Art. 7 – DECISIONE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Si fa rinvio al Regolamento della FESIK&DA e a quello delle altre Federazioni.

Art. 8 – OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLA TESSERA

Gli atleti trasferiti sono tenuti a restituire la tessera personale alla Segreteria Federale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione del trasferimento.

Art. 9 – DOVERI DEGLI ATLETI

1. Con l'adesione alla SUNSHINE e col tesseramento alla FESIK&DA *(o alle altre eventuali Federazioni)*, oltre gli obblighi previsti dallo statuto e dai Regolamenti, gli atleti assumono i seguenti specifici doveri:
 - a) sottoporsi periodicamente a visita medica secondo le norme di legge in vigore;
 - b) portare il massimo rispetto verso gli organi dirigenti, la D.T., gli insegnanti e i coach della SUNSHINE, verso il pubblico, i dirigenti, i tecnici, gli atleti e gli Ufficiali di Gara, rispettando le decisioni di questi ultimi in ogni occasione;
 - c) accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, delibera o disposizione dei competenti organi astenendosi da qualsiasi forma di protesta che non sia corretta ed educata;
 - d) evitare di provocare l'intervento di qualsiasi altro ente o persona estranea alla SUNSHINE e alla Federazione;
 - e) non avvalersi della stampa o di mezzi di pubblica informazione per muovere critiche o censure, in termini irraguardosi, agli organi della SUNSHINE e della Federazione o alle persone che li rappresentano;
 - f) presentare eventuali reclami o ricorsi solo tramite la propria società nei modi e nei termini previsti dai Regolamenti e comunque sempre in modo corretto ed educato;
 - g) accettare ed eseguire senza discutere le decisioni degli Ufficiali di Gara durante il corso delle manifestazioni nazionali, regionali e sociali;
 - h) tenere una buona condotta nell'attività sportiva come nella vita civile;
 - i) segnalare tempestivamente le eventuali assenze giustificate da seri e fondati motivi;
 - j) partecipare, salvo giustificati motivi, alle manifestazioni alle quali si è iscritti e condurre le stesse regolarmente a termine;
 - k) gli atleti che si ritirano da una manifestazione senza giustificato motivo perdono il diritto di presentare eventuali reclami e vengono esclusi dalla classifica di gara;
 - l) astenersi nel modo più assoluto dall'uso di sostanze vietate dalle norme sanitarie in vigore prima, durante e dopo le gare;
 - m) mantenere sempre un contegno allineato ai principi morali ed educativi degli Statuti SUNSHINE e delle Federazioni competenti;
 - n) evitare di svolgere qualsiasi attività con organizzazioni o enti con i quali la SUNSHINE e le Federazioni competenti non abbia sottoscritto specifica convenzione, senza preventiva autorizzazione del Consiglio.
2. L'atleta si impegna a fornire i propri dati personali per il perseguimento degli scopi statutari e regolamentari della FESIK&DA ed autorizza la Federazione al trattamento degli stessi.

TITOLO X – ESAMI

Art. 1 – PREMESSA

1. Gli esami sono finalizzati a misurare i progressi degli allievi nel percorso di apprendimento della disciplina del Karate, che comprende non solo l'abilità acquisita per la corretta esecuzione delle tecniche richieste dal programma di esame, ma anche la crescita psico-fisica attraverso il raggiungimento di un equilibrio mente-corpo proporzionato al grado raggiunto e il livello di conoscenza dello spirito del Karate.
2. L'esame rappresenta anche un personale momento di verifica per l'allievo che, indipendentemente dal risultato dell'esame, farà tesoro dell'esperienza sostenuta per migliorarsi fino all'esame successivo. E' per questo che la commissione non si limiterà a conferire o meno il grado e la cintura superiore, ma evidenzierà, su un'apposita scheda esame, su quali elementi della preparazione l'allievo e il suo allenatore dovranno maggiormente focalizzare l'attenzione nelle sedute di allenamento e di studio.
3. La cintura è solo indicativa di un livello, ciò non significa che un atleta che non abbia potuto sostenere l'esame, ma che abbia assiduamente seguito le lezioni, non abbia, nonostante la cintura ufficialmente indossata, le capacità della cintura superiore. Allo stesso modo, un atleta che ha superato l'esame e indossa ufficialmente la nuova cintura, ma che non si presenta alle lezioni e non studia con impegno e diligenza, non avrà, nella realtà, le capacità della cintura che indossa.

Art. 2 – AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Per essere ammessi agli esami occorre presentare domanda di partecipazione e pagare la quota fissata dal Consiglio Direttivo ogni anno per i diversi passaggi di grado.
2. Per il settore Karate:
 - a. gli allievi che raggiungono il 1° KYU dovranno richiedere e pagare il BUDOPASS alla Federazione competente per la registrazione delle ore di stage di aggiornamento tecnico regionale obbligatori per il passaggio di grado a c.n. 1° dan e successivi;
 - b. per il passaggio a cintura nera 1° dan e per i dan successivi l'esame viene svolto dalla Federazione competente, pertanto domanda e tassa esame vanno inviati alla Federazione che spedisce il modulo esame dopo la verifica dei requisiti necessari: essere in regola con il tesseramento annuale e con il numero di ore di stage previsti per quel grado. Anche gli esami di qualifica tecnica sono effettuati dalla Federazione competente con le stesse modalità e previa partecipazione al corso di formazione.
3. Gli allievi saranno ammessi all'esame solo se in regola con il pagamento delle quote associative, con le rette dei corsi e le eventuali quote di iscrizione, con il tesseramento federale, con la certificazione medica richiesta per il proprio status e con tutti gli altri adempimenti amministrativi.
4. Per il settore Karate: all'esame per il passaggio di grado fino a 1° Kyu (*cintura marrone*) occorre presentare il budopass sociale, mentre per il passaggio a cintura nera si dovrà presentare il budopass federale.
5. L'ammissione all'esame sarà effettuata dal D.T. sentiti gli insegnanti del singolo corso e tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
 - a. assiduità di partecipazione alle lezioni;
 - b. impegno profuso e interesse dimostrato durante le sedute di allenamento;
 - c. dimostrazione di aver compreso il significato della disciplina praticata;
 - d. comportamento rispettoso:
 - i. della disciplina praticata (*karate, self defense, ecc...*), dei maestri (*senpai, sensei, ecc...*) e degli insegnanti di qualunque livello;
 - ii. della tradizione e del fondatore;
 - iii. del proprio grado;
 - iv. del regolamento Sunshine e dei regolamenti delle Federazioni di appartenenza;
 - e. sufficienti conoscenze tecniche;
 - f. sufficiente conoscenza del programma d'esame del proprio grado.
6. Chi si ritira anticipatamente dal corso e non ha pagato tutte le rette fino all'ultimo mese potrebbe non essere ammesso all'esame.
7. Chi non raggiunge il numero di ore minimo di presenze fissato dal D.T. per quel corso non può sostenere l'esame, salvo deroghe del tutto eccezionali che il Consiglio Direttivo valuta a fine anno su proposta del Direttore Tecnico.
8. Chi si iscrive a corso iniziato, per sostenere l'esame, deve seguire il corso fino alla fine e deve avere il numero di presenze minimo fissato.
9. MINIMO DI FREQUENZA.

Per l'ammissione all'esame per il passaggio al grado successivo è necessario:

- g. per le cinture bianche (mu kyu), aver seguito le lezioni con assiduità per almeno 1 anno;
- h. per le cinture colorate fino alla cintura blu (2° kyu), aver seguito le lezioni con assiduità per almeno 1 anno;
- i. per le cinture marroni e nere, aver seguito le lezioni con assiduità:
 - a) allievi fino a 17 anni compresi ► da 2° kyu a 1° kyu ► per almeno due anni,
 - b) allievi da 18 anni compiuti nell'anno dell'esame ► da 2° kyu a 1° kyu ► per almeno un anno,
 - c) allievi fino a 17 anni compresi ► da 1° kyu a 1° dan ► per almeno due anni,
 - d) allievi da 18 anni compiuti nell'anno dell'esame ► da 1° kyu a 1° dan ► per almeno un anno,
 - e) da 1° dan a 2° dan ► per almeno due anni,
 - f) da 2° dan a 3° dan ► per almeno tre anni,
 - g) da 3° dan a 4° dan ► per almeno quattro anni,
 - h) da 4° dan a 5° dan ► per almeno cinque anni.
- j. Le cinture bianche che non hanno superato i 6 mesi consecutivi di corso perché iscritti a corso iniziato, vengono ammesse all'esame per l'attribuzione della mezza cintura gialla.
- k. Le mezze cinture gialle rimarranno gialle fino alla successiva sessione di esame, ma nelle manifestazioni esterne alla SUNSHINE dovranno indossare sempre la cintura bianca perché in Federazione rimarranno tesserati come 6° kyu.

Art. 3 – GRADI PER I CORSI DI KARATE

- 1. Per misurare i livelli raggiunti, la tradizione del Karate prevede l'attribuzione di gradi: kyu e dan.
- 2. PREATLETISMO.
 - a. Nel percorso preparatorio (*preatletismo*) sono previsti 4 gradi che si chiamano kyu.
 - b. Per il preatletismo (*come da tradizione*) si è preferito considerare kyu differenti per lo stesso colore di cintura a partire dal kyu assegnato all'atto dell'iscrizione corrispondente all'età dell'iscritto:
 - 4 anni ► 10° kyu ► cintura bianca
 - 5 anni ► 9° kyu ► cintura bianca
 - 6 anni ► 8° kyu ► cintura bianca
 - 7 anni ► 7° kyu ► cintura bianca
 - c. L'esame di grado per il preatletismo deve essere considerato dimostrativo e non valutativo. Alla fine del percorso gli allievi dovranno dimostrare le capacità e le abilità acquisite durante il corso. La valutazione servirà esclusivamente agli insegnanti per avere un profilo di ogni singolo atleta, ma chi non partecipa all'esame non passa al grado successivo.
 - d. Ogni partecipante riceverà il diploma del nuovo kyu.
- 3. PREPARAZIONE DI BASE.
 - a. Nel primo percorso sono previsti 6 gradi. Ad ogni kyu corrisponde un diverso colore di cintura:
 - 6° kyu ► cintura bianca
 - 5° kyu ► cintura gialla
 - 4° kyu ► cintura arancione
 - 3° kyu ► cintura verde
 - 2° kyu ► cintura blu
 - 1° kyu ► cintura marrone
- 4. PREPARAZIONE AVANZATA.
 - a. Nel secondo percorso il colore della cintura resta sempre nero, i gradi si chiamano "dan" e non esiste un limite se non quello raggiunto dai grandi maestri del passato e del presente:
 - 1° dan ► cintura nera
 - 2° dan ► cintura nera
 - 3° dan ► cintura nera
 - 4° dan ► cintura nera
 - 5° dan ► cintura nera
 - 6° dan ► cintura nera
 - 7° dan ► cintura nera
 - 8° dan ► cintura nera

Art. 4 – PASSAGGI DI GRADO

- 1. Di norma le sessioni di esame si svolgono a fine corso. Solo eccezionalmente, su decisione insindacabile del D.T., possono essere programmate sessioni aggiuntive.
- 2. Tutti gli atleti possono, se ammessi, iscriversi agli esami pagando la quota esame.
- 3. Ogni allievo dovrà presentare il programma di esame corrispondente al passaggio dal proprio grado a quello successivo.

4. Gli allievi minorenni fino a 17 anni compresi col grado di 2° kyu e 1° kyu possono chiedere, dopo un anno di permanenza nel proprio grado, di sostenere l'esame per ottenere la mezza cintura del grado successivo (mezza marrone o mezza nera). Il D.T. potrà chiedere di sostenere l'esame per intero o solo una parte.
5. Gli allievi con la mezza cintura marrone dopo un anno dal conseguimento potranno sostenere, se lo desiderano, l'esame per 1° kyu che potrà riguardare la parte di esame non sostenuta o la ripetizione di tutto l'esame per intero a discrezione della D.T..
6. Gli allievi con la mezza cintura nera dopo un anno dal conseguimento potranno sostenere, se lo desiderano, l'esame per 1° dan. L'esame riguarderà l'intero programma e sarà sostenuto in una delle sessioni federali annuali (*regionale o nazionale*) ovvero nella sede sociale se il D.T. è in possesso della qualifica di Maestro o Docente federale.
7. Gli allievi maggiorenni o che lo diventano nell'anno dell'esame con il grado di 2° kyu o 1° kyu possono chiedere, dopo un anno di permanenza nel proprio grado, di sostenere l'esame per il passaggio al grado successivo.
8. I passaggi a 2° dan dovranno essere sostenuti obbligatoriamente in sede regionale o in sede nazionale in una delle sessioni programmate annualmente.
9. I passaggi a 3°, 4° e 5° dan dovranno essere sostenuti obbligatoriamente in sede nazionale in una delle sessioni programmate annualmente.
10. I passaggi da 6° dan in poi possono essere ottenuti solo per particolari meriti e sono conferiti "*motu proprio*" dal Presidente federale sentito il Consiglio federale.
11. L'anzianità del grado decorre dal 1° Gennaio successivo alla data del conseguimento indipendentemente dal giorno e mese nel quale è stato effettuato l'esame o concesso il grado. Pertanto, durante l'anno di conseguimento del grado, gli atleti continueranno a gareggiare nella classe prevista del grado posseduto precedentemente all'esame. Tutti i tesserati che non risultino più aderenti alla Federazione alla data del 1 Gennaio dell'anno seguente la data di ottenimento, non otterranno la ratifica di gradi e qualifiche che saranno annullati. Contro tale provvedimento gli interessati potranno inoltrare, entro il 28 Febbraio successivo, istanza alla Federazione chiedendo il congelamento per cause di forza maggiore (*trasferimento all'estero, malattia ecc.*) In caso di accoglimento dell'istanza, gli interessati potranno ottenere automaticamente la ratifica del grado alla data di nuova affiliazione.
12. L'età minima per accedere ai vari gradi è:
 - a. 1° Dan: 12 anni compiuti;
 - b. 2° Dan: 18 anni compiuti;
 - c. 3° Dan: 24 anni compiuti.
 - d. Casi particolari dovranno essere valutati dal Consiglio FESIK&DA su istanza degli interessati anche per quanto riguarda i tempi di passaggio: fa sempre comunque fede la data di inizio attività.
8. Per poter sostenere gli esami di dan occorre aver seguito nell'anno almeno 9 ore di stage regionali consecutive come dal Regolamento federale con il tempo di permanenza minimo nel grado precedente previsto dalle norme federali.
9. Per poter sostenere gli esami di qualifica occorre aver seguito nell'anno almeno 9 ore di stage nazionale consecutive come previsto dal Regolamento federale con il tempo di permanenza minimo nel grado precedente previsto dalle norme federali.

Art. 5 – CONFERIMENTO DEL GRADO SUPERIORE

1. Come previsto dal Regolamento federale "*gli atleti graduati in un Kyu inferiore al 1°, che si classifichino finalisti in un Campionato Italiano Kumite ed i tre medagliati finalisti in un Campionato Italiano Kata, accedono direttamente alla graduazione superiore. Gli stessi dovranno parimenti attivarsi inviando richiesta alla propria società, accompagnata dalla quota esame passaggio Kyu prevista dalla società stessa*".
2. A propria discrezione la D.T. potrà estendere la norma precedente e proporre il conferimento del grado superiore anche nei seguenti casi e con i seguenti criteri:
 - a. agli allievi che hanno il 6° kyu che abbiano ottenuto almeno:
 - il 3° posto in un campionato nazionale di Kumite (*per le gare di Kata è già previsto*);
 - il 3° posto in un campionato internazionale di Kata o di Kumite;
 - b. agli allievi che hanno un grado compreso tra il 5° e il 3° kyu che abbiano ottenuto almeno:
 - il 1° posto in un campionato regionale
 - il 3° posto in un campionato nazionale di Kumite (*per le gare di Kata è già previsto*);
 - il 3° posto in un campionato internazionale di Kata o di Kumite;
 - c. agli allievi che hanno il 2° kyu che abbiano ottenuto almeno:
 - il 3° posto in un campionato internazionale di Kata o di Kumite;

3. Il Regolamento federale prevede anche che:
 - a. *“agli atleti graduati 1° Kyu, con età minima di 12 anni compiuti (comma 11 a), che si classifichino finalisti in un Campionato Italiano Kumite ed i tre medagliati finalisti in un Campionato Italiano Kata, viene conferito il 1° Dan per Meriti Sportivi. Gli stessi dovranno attivarsi inviando richiesta alla FESIK&DA accompagnata dalla quota di esame corrispondente ai passaggi di grado e la fotocopia del Budopass con le ore acquisite agli Stage Obbligatorie Regionali (9 ore)”*;
 - b. *“agli atleti che si classifichino per 5 volte Campioni D'Italia (limitatamente ai campionati riservati alle classi CA-JU-SE e Squadre) viene conferito il grado superiore (dan) per Meriti Sportivi.*
 - c. Per i passaggi fino a 1° dan il conferimento sarà consentito per una sola volta in ogni anno anche se l'atleta partecipa a più gare con piazzamento utile al conferimento, mentre per il passaggio di Dan per Meriti Sportivi, a livello nazionale può avvenire **una sola volta nell'ambito dell'attività agonistica** di ogni singolo atleta.
4. La cintura sarà conferita in occasione della prima sessione di esame utile alla quale l'allievo si presenterà avendo pagato la quota esame.
5. Quando un allievo sia ritenuto dallo staff formativo veramente meritevole non solo per le capacità tecniche, ma anche e soprattutto perché ha dimostrato durante il corso di aver compreso lo spirito del Karate sotto tutti gli aspetti e, quindi, di essere un buon karateka, può essere proposto dalla D.T., sentito il Presidente, per un “salto di grado”.
6. Chi viene proposto per il “salto di grado” dovrà preparare oltre che il proprio programma di esame anche quello del passaggio di grado successivo. In sede di esame la commissione potrà consentire all'allievo di presentare il programma più avanzato e, laddove, non ritenesse sufficiente la prova, potrà chiedere il programma precedente in tutto o in parte ovvero considerare la prova sufficiente per il passaggio senza salto.
7. Il “salto di grado” potrà riguardare anche le mezze cinture, sia da bianca a gialla, sia da blu a marrone che da marrone a nera, ma rispettando il tempo di permanenza minimo nel 1° kyu e il numero di ore di stage regionali previsti dal Regolamento federale.
8. Il “salto di grado” sarà consentito per una sola volta in ogni anno.
9. Conferimento e salto non possono essere proposte insieme nello stesso anno sportivo.
10. I passaggi di Grado fino a 3° Dan possono essere ottenuti anche tramite Conferimento. Il Conferimento può essere richiesto ed ottenuto solo dai tesserati che abbiano compiuto il 40° anno di età. L'atleta per la richiesta del conferimento del Dan deve aver partecipato a tutti gli Stage Tecnico Nazionale ed a tutti gli Stage Obbligatorie Regionali (9 ore) per ogni anno rappresentante il tempo di permanenza minimo necessario per l'acquisizione come da art.1 comma 3.
11. I Conferimenti potranno essere richiesti solo allo Stage Tecnico Nazionale, la richiesta dovrà essere accompagnata dal Budo-Pass dove si evinceranno l'effettiva partecipazione agli Stage Tecnici Nazionali e gli Stage Regionali Obbligatorie e da documento comprovante il superamento del 40° anno di età.

Art. 6 – COMPORTAMENTO DURANTE GLI ESAMI

1. Allievi esaminandi:
 - a. dovranno indossare il karategi (*kimono*) e non saranno ammesse deroghe;
 - b. se ragazzi fino a 10 anni o donne, potranno indossare sotto al karategi (*kimono*) una maglietta rigorosamente bianca a tinta unica e senza scritte, disegni o decalcomanie;
 - c. dovranno stare a piedi nudi; saranno ammesse esclusivamente scarpette da karate solo se preventivamente e motivatamente richiesto alla commissione;
 - d. non potranno indossare catenine, braccialetti o anelli;
 - e. dovranno avere le unghie delle mani e dei piedi sufficientemente corte;
 - f. potranno avere i capelli lunghi purché raccolti e tenuti da un elastico e non da fermagli;
 - g. potranno uscire dal dojo solo in caso del tutto eccezionale e col permesso della commissione;
 - h. non potranno portare sul dojo bottiglie d'acqua o altre bibite o merende;
 - i. dovranno mantenere un comportamento rispettoso del dojo, della commissione, del pubblico e dei propri compagni;
 - j. dovranno stare rigorosamente in silenzio per consentire ai propri compagni esaminati di potersi concentrare e svolgere un buon esame;
2. Allievi non esaminandi e pubblico:
 - a. possono presenziare all'esame sia i parenti degli esaminandi, sia gli allievi che non devono sostenere gli esami.
 - b. devono mantenere il massimo silenzio e i cellulari spenti;
 - c. non possono:
 - consumare merende e bibite all'interno della sala in cui si svolgono gli esami;
 - rivolgere la parola agli esaminandi e agli esaminati o alla commissione;

- interloquire con la commissione sull'andamento dell'esame;
 - spronare o incitare l'allievo o commentare positivamente o negativamente la prestazione né esultare per il risultato né applaudire durante l'esame;
- d. possono applaudire solo nella fase di conferimento del nuovo grado al singolo allievo al termine del rituale di consegna della nuova cintura e alla fine;
- e. se il pubblico non rispetta queste regole sarà invitato dalla commissione a lasciare la sala degli esami che proseguiranno a porte chiuse.

Si ricorda che il rispetto delle regole equivale a rispettare il prossimo: il nostro comportamento rispettoso diventa, così, esempio per gli altri a fondamento di una vita più civile.

Art. 7 – DIPLOMI

1. Per i diplomi federali nazionali o internazionali per dan, titoli di Campione, qualifiche arbitrali e tecniche si rinvia al Regolamento della Federazione competente.
2. Per i diplomi SUNSHINE:
 - a. sarà rilasciato un diploma SUNSHINE per i passaggi interi di grado fino a 1° kyu al momento dell'esame o del conferimento;
 - b. per il rilascio del duplicato occorre versare alla Segreteria una tassa di 10 euro.

Art. 8 – COMMISSIONI DI ESAME

1. Gli esami per il passaggio di grado fino al 1° KYU sono svolti all'interno dell'Associazione da una Commissione costituita di volta in volta. La Commissione viene composta dal D.T. con un minimo di 3 componenti.
2. Tutti gli atleti possono essere chiamati dalla D.T. a far parte delle commissioni di esame, ma dando priorità a chi ha una qualifica tecnica e poi ai gradi più elevati.
3. Sarà possibile anche formare commissioni miste con membri interni e esterni.
4. I membri delle commissioni partecipano a titolo gratuito. Ai membri esterni il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, può autorizzare la spesa per offrire loro un omaggio in segno di riconoscenza per la disponibilità dimostrata.
5. Il D.T. provvederà a fare le convocazioni dei componenti della commissione.

TITOLO XI – VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 1 – DISCIPLINA

1. Il Socio che viola le norme dello Statuto, di qualsiasi Regolamento, delle disposizioni impartite dai competenti organi tramite comunicati e circolari e, comunque, delle norme di correttezza, educazione e disciplina che costituiscono i principi fondamentali della SUNSHINE e delle Federazioni o Enti di Promozione sportiva ai quali essa è affiliata, produce l'immediata sospensione ed è passibile di sanzioni.
2. Le sanzioni si distinguono in disciplinari e sportive.

Art. 2 – ORGANI GIUDICANTI

1. Per le violazioni delle norme federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente.
2. Le violazioni delle norme SUNSHINE saranno sottoposte alla valutazione e al giudizio di una Commissione interna costituita da 2 dirigenti più un rappresentante degli atleti o un rappresentante dei tecnici quando coinvolga un atleta o un tecnico. Il Socio che ha commesso la violazione non potrà far parte della Commissione.
3. Le violazioni delle norme federali saranno, comunque, valutate dalla Commissione SUNSHINE anche quando le sanzioni non coinvolgono la stessa Associazione. In questi casi, se il giudizio federale non è condiviso dalla Commissione interna, l'Associazione provvederà a proporre ricorso nei modi stabiliti dalle norme federali o a sostenere il Socio sanzionato quando non è previsto il ricorso da parte dell'associazione.

Art. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Per le violazioni delle norme federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente.
2. Sono sanzioni disciplinari:
 - a) L'ammonizione, che viene inflitta per infrazioni disciplinari per le quali non si viola intenzionalmente la norma sportiva.
 - b) L'ammonizione solenne, che si applica per infrazioni disciplinari di lieve entità.
 - c) La squalifica fino ad un massimo di 2 anni, che si infligge per infrazioni gravi. Nel corso di qualsiasi squalifica gli interessati sono sospesi da ogni attività federale.
 - d) Il ritiro della tessera sociale e della tessera federale, che si commina per infrazioni disciplinari gravissime, che denotano in chi le ha commesse assoluta mancanza di comprensione del rispetto delle norme sportive.
 - e) La radiazione che si infligge quando chi ha commesso l'infrazione rivela la propria indegnità morale e sportiva.
3. Chiunque incorra in una sanzione disciplinare superiore a 12 mesi, non potrà più candidarsi ad incarichi elettivi, salvo specifica amnistia nel frattempo intervenuta, deliberata dal Consiglio SUNSHINE e ratificata dall'Assemblea. La stessa sanzione ha valore in sede federale quando la violazione riguarda una norma federale.

Art. 4 – SANZIONI SPORTIVE

1. Per le violazioni delle norme federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente.
2. Sono sanzioni sportive:
 - a) La squalifica quando l'infrazione sportiva è commessa in concorso tra di loro da due o più atleti della SUNSHINE, che di conseguenza vengono esclusi dalla classifica della manifestazione.
 - b) La dichiarazione di sconfitta, nelle gare a squadre, che si infligge per un'infrazione disciplinare commessa in concorso tra di loro da due o più atleti gareggianti appartenenti alla SUNSHINE, che provoca l'esclusione dalla classifica della squadra e degli atleti resisi responsabili della violazione.
 - c) L'esclusione dalla classifica di una gara che si commina quando si verificano incidenti gravi, tali da influire sostanzialmente sullo svolgimento della gara.
3. In tutti i casi sopra indicati, quando la violazione ha causato la ripetizione della gara, ai responsabili verranno addebitate le spese relative.
4. Le sanzioni sportive si possono applicare congiuntamente o separatamente dalle sanzioni disciplinari.
5. Le sanzioni sportive vengono di norma comminate dai competenti Organi federali o, comunque, dagli organizzatori della competizione quando essa non è organizzata in ambito federale o con il patrocinio federale.

6. Le sanzioni sportive comminate in sede federale o dagli organizzatori della manifestazione ai Soci SUNSHINE saranno giudicate anche dalla Commissione interna di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente TITOLO.

Art. 5 – MISURA DELLE SANZIONI

4. Per le violazioni delle norme federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente.
5. Per le violazioni delle norme SUNSHINE:
 - a. La severità delle sanzioni deve essere commisurata alla gravità della mancanza commessa e sarà stabilita in base alle risultanze degli atti ufficiali oppure previa istruttoria.
 - b. Per atto ufficiale si intende quello proveniente da un Organo Dirigente della SUNSHINE.
 - c. L'istruttoria si applica attraverso l'indagine promossa su reclamo o ricorso ed espletata dalla Commissione interna di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente TITOLO.

Art. 6 – RECIDIVA

1. Per le violazioni delle norme federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente.
2. Per le violazioni delle norme SUNSHINE:
 - a. la Commissione interna deve tener conto della recidiva generica e di quella specifica.
 - b. La recidiva generica costituisce aggravante e comporta l'applicazione di pena più grave di quella applicabile nella specie. Quella specifica comporta l'applicazione di una pena ancora più grave.
 - c. La qualifica di Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara o di Atleta Azzurro costituisce sempre aggravante.

Art. 7 – NOTIFICA, RICORSI, NORME PROCEDURALI

1. Per i provvedimenti federali si rinvia alle norme del Regolamento federale competente, sia per la notifica che per i ricorsi e per le norme procedurali.
3. Per i provvedimenti SUNSHINE:
 - a. Il provvedimento è notificato direttamente agli interessati.
 - b. Gli atti contenenti i rapporti ed i ricorsi devono essere subito trasmessi alla Commissione interna che delibererà, con decisione motivata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento dei documenti.
 - c. Avverso i provvedimenti della Commissione interna è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso dovrà essere accompagnato dalla tassa di € 100,00 che verrà restituita in caso di accoglimento della domanda, versata contestualmente alla presentazione.
 - d. Il Consiglio Direttivo giudica, in base agli atti che gli verranno trasmessi dalla Commissione. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.
 - e. La Segreteria è tenuta ad istituire, aggiornare e conservare lo schedario dei provvedimenti. Le copie delle annotazioni debbono essere allegata agli atti che vengono trasmessi alla Commissione.

Il Presidente

Il Vice Presidente

.....

.....

Il Segretario

.....

